



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "SOCIETA' ITALIANA PRO SEGUGIO"**

### **COSTITUZIONE - SCOPI - RAPPORTI CON L'ENCI**

#### **ART. 1**

L'associazione specializzata denominata "SOCIETA' ITALIANA PRO SEGUGIO", in sigla anche "S.I.P.S." o "SIPS", con sede in Mirabello di Senna Lodigiana Via Dosso 7, è regolata dal presente Statuto Sociale.

L'associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

E' associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo statuto, i regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENTE stesso.

#### **ART. 2**

L'associazione ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razze da seguita:

- Poitevin (F)
- Billy (F)
- Français tricolore (F)
- Français blanc et noir (F)
- Français blanc et orange (F)
- Grand anglo - français tricolore (F)
- Grand anglo - français blanc et noir (F)
- Grand anglo - français blanc et orange (F)
- Grand bleu de Gascogne (F)
- Grand Gascon Saintongeois (F)
- Grand Griffon Vendéen (F)
- Foxhound (GB)
- Otterhound (GB)
- American Foxhound (USA)
- Black an Tan Coonhound (USA)
- Segugio della Bosnia a pelo duro (BIH - FCI)
- Sabueso Español (E)
- Anglo - Français de petite vénerie (F)
- Ariégeois (F)
- Beagle - Harrier (F)
- Chien d'Artois (F)
- Porcelaine (F)
- Petit bleu de Gascogne (F)
- Petit Gascon Saintongeois (F)
- Briquet Griffon Vendéen (F)
- Griffon bleu de Gascogne (F)
- Griffon Fauve de Bretagne (F)
- Griffon Nivernais (F)
- Harrier (GB)



- Segugio Ellenico (GR)
- Segugio dell'Istria a pelo raso (YU - FCI)
- Segugio dell'Istria a pelo duro (YU - FCI)
- Segugio Italiano a pelo raso (I)
- Segugio Italiano a pelo forte (I)
- Segugio Tricolore jugoslavo (YU)
- Segugio jugoslavo da montagna (YU)
- Segugio Serbo (YU)
- Segugio della Transilvania (H)
- Dunker (N)
- Haldenstövare (N)
- Hygenhund (N)
- Segugio austriaco (A)
- Segugio della Stiria a pelo ruvido (A)
- Segugio tirolese (A)
- Segugio polacco (PL)
- Segugio Posavatz (HR)
- Segugi svizzeri (CH) : 1) segugio del Bernese; 2) segugio del Giura; 3) segugio del Lucernese; 4) segugio svizzero
- Segugio finlandese (SF)
- Hamiltonstövare (S)
- Schillerstövare (S)
- Smålandsstövare (S)
- Segugio tedesco (D)
- Segugio della Westfalia (D)
- Basset Artésien Normand (F)
- Basset bleu de Gascogne (F)
- Basset d'Artois (F)
- Basset Fauve de Bretagne (F)
- Grand Basset Griffon Vendéen (F)
- Beagle (GB)
- Piccoli segugi svizzeri (CH) : a) piccolo segugio del Bernese: - pelo liscio, - pelo duro; b) piccolo segugio del Giura; c) piccolo segugio del Lucernese; d) piccolo segugio svizzero
- Drever (S)
- Segugio Maremmano (I)

nelle sue varietà ed a potenziarne la selezione e l'allevamento.

All'uopo, la stessa svolgerà altresì gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'ENCI e fornirà i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l'associazione fornirà periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza, unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, inoltre, l'associazione:

1. propaganda la divulgazione ed il miglioramento delle razze da seguita, ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
2. promuove manifestazioni, direttamente o indirettamente in collaborazione con l'ENCI, con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilita.

**ART. 3**

La "Società Italiana Pro Segugio" riconosce all'ENCI poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione. Riconosce in particolare il potere dell'ENCI di nominare un commissario straordinario o < ad acta > nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo statuto sociale ENCI nonché dal regolamento di attuazione del medesimo.

L'associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e di chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni dell'elenco soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.

**SOCI****ART. 4**

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento delle razze da seguita, e la cui domanda di associazione sia stata presentata ed accettata nei modi previsti dal presente statuto.

**ART. 5**

I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali: è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori verseranno una somma maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia.

Ai soci onorari non spetta diritto di voto ed essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

**ART. 6**

Per acquisire la qualità di associato della SIPS è necessario avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla sottoscrizione dei due soci presentatori ed indirizzata al presidente.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall'assemblea, nonché lo statuto dell'Enci, il relativo regolamento di attuazione ed i regolamenti da quest'ultimo emanati.

Sull'esito di ciascuna domanda decide entro 60 giorni il consiglio, previa acquisizione del parere del Presidente Provinciale della Sezione competente.

Peraltro, avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al presidente, che avrà cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile.

**SIPS**

Società Italiana Pro Segugio “L. Zacchetti”

C.F. 00694850199

P.I. 03012740969



Le domande di ammissione a socio, presentate nell'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo consiglio, possono essere istruite e valutate solamente dal consiglio neoeletto.

#### **ART. 7**

L'assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla SIPS dai soci.

#### **ART. 8**

L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso

#### **ART. 9**

La qualità del socio si perde:

1. per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 8;
2. per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al 1° di aprile di ogni anno;
3. per espulsione, deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

#### **ART. 10**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 11**

Sono organi della Società Italiana Pro Segugio:

- a) l'assemblea generale dei soci
- b) il consiglio nazionale
- c) il presidente
- d) il consiglio esecutivo
- e) il collegio dei probiviri
- f) il collegio sindacale o dei revisori dei conti
- g) gli organi locali



h) l'assemblea dei presidenti di sezione provinciale. ( Fra gli organi sociali può essere previsto anche il comitato tecnico nominato dal consiglio nazionale)

Tutte le cariche in seno all'associazione sono gratuite.

Il Consiglio può determinare il rimborso a piè di lista delle spese effettuate dal Presidente, dai Consiglieri o dai Soci - autorizzati o delegati dagli organi sociali - per la loro partecipazione a riunioni o incontri organizzati dalla SIPS o da altre Società o Enti, ovvero per l'adempimento o lo svolgimento dei compiti o incarichi affidati loro dagli organi sociali della SIPS.

## **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

### **ART. 12**

L'assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Non è in ogni caso ammesso il voto per posta.

### **ART. 13**

L'assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà anche essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

### **ART. 14**

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno (nella sede prescelta dal consiglio) entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata almeno 15 giorni prima, dal presidente sugli organi ufficiali dell'Enci e della Sips. Nel testo debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.



Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

## **ART. 15**

L'assemblea dei soci ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della SIPS
- b) sui rendiconti finanziari
- c) sulle modifiche dello statuto
- d) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'art. 5, così come stabilito dall'art.7
- e) sull'espulsione del socio
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

## **ORGANI LOCALI**

### **ART. 16**

La Sips è articolata in Consigli Regionali, Sezioni Provinciali e Comunali. I Club di razza nazionali riconosciuti sono equiparati per diritti e doveri alle Sezioni Provinciali.

### **ART. 17**

I consigli regionali sono composti da un membro per ogni sezione provinciale avente sede nella regione.

Detto membro sarà nominato dal consiglio direttivo di ogni sezione provinciale.

Il presidente della Sips od un suo delegato, provvederà a riunire i componenti per la nomina del presidente regionale.

Successivamente il presidente regionale uscente indirà la riunione. I consigli regionali così eletti resteranno in carica tre anni; i loro componenti sono rieleggibili.

Spetta ai consigli regionali:

- a) esprimere pareri non vincolanti sul funzionamento delle sezioni aventi sede nella regione;
- b) tenere rapporti con l'Ente Regione e le Amministrazioni provinciali, rappresentando a queste le esigenze della Sips al riguardo;



c) svolgere tutte le altre mansioni che il consiglio direttivo nazionale della Sips ritenesse opportuno affidare loro per il conseguimento degli scopi statutari;

d) formulare, proposte per la programmazione di calendari regionali delle manifestazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale SIPS. La segreteria nazionale SIPS provvederà a sottoporre tali proposte ai Consigli Regionali ENCI e alle Delegazioni Provinciali ENCI e al Consiglio Direttivo dell'ENCI.

I Consigli Regionali devono tenere la seguente documentazione:

1. Libro contabile
2. Libro verbale delle riunioni del Consiglio

I Consigli Regionali devono inviare, entro il mese di febbraio, copia del bilancio preventivo e consuntivo.

Le Sezioni Provinciali sono amministrate da un consiglio direttivo provinciale, formato, indicativamente, da 14 componenti di cui 12 nominati dall'Assemblea dei Soci Provinciale e due nominati dal Consiglio stesso.

A sua volta il Consiglio Direttivo Provinciale provvede alla nomina del Presidente di Sezione.

I Consigli Direttivi Provinciali restano in carica per tre anni. E' previsto peraltro la decadenza dei consigli direttivi provinciali in essere a far data del 31 gennaio dell'anno in cui si svolgeranno le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale SIPS.

Entro 30 giorni la Sezione provinciale dovrà provvedere al rinnovo delle cariche sociali.

I consigli direttivi provinciali devono tenere la seguente documentazione:

1. Libro contabile
2. Libro verbale delle assemblee
3. Libro verbale delle riunioni del consiglio

I Consigli Provinciali devono inviare, entro il mese di febbraio di ogni anno, copia del bilancio preventivo e consuntivo.

I Consigli Provinciali entro il mese di marzo, devono indire l'Assemblea annuale dei soci.

Il Consiglio Nazionale può nominare un suo rappresentante in seno ai consigli regionali e provinciali.

## **ART. 18**

Le Sezioni Comunali che faranno richiesta di riconoscimento dopo l'entrata in vigore del presente statuto saranno vincolate alle Sezioni Provinciali di pertinenza sia per quanto concerne il parere per il loro riconoscimento sia per le relative attività. Il Consiglio nazionale delibera inappellabilmente il riconoscimento o meno della sezione.

## **ART. 19**

Ogni sezione provinciale deve avere almeno 30 soci. Le Sezioni Comunali non hanno l'obbligo dei 30 soci per formare la Sezione

**ART. 20**

Nei casi in cui una sezione non raggiungesse i 30 soci o assumesse un comportamento contrario allo statuto od alle direttive deliberate dagli organi sociali, il consiglio nazionale ne può deliberare lo scioglimento.

**ART. 21**

Quanto non previsto nel presente statuto ed ogni ulteriore rapporto fra la Sips Nazionale e le sezioni sono regolati secondo norme emanate dal Consiglio Nazionale della SIPS.

**IL CONSIGLIO NAZIONALE****ART. 22**

Il Consiglio Nazionale è composto da 18 membri: 14 consiglieri sono eletti in apposita assemblea dai presidenti delle sezioni provinciali, tre consiglieri sono nominati dal consiglio eletto e un consigliere è nominato dall'E.N.C.I.

Quanto all'assemblea dei presidenti delle Sezioni Provinciali, sono ammessi alla stessa con diritto di voto tutti i presidenti delle sezioni o un loro delegato, purché socio. Ogni votante non può accettare più di una delega di altre sezioni. L'assemblea è convocata di norma (salvo casi particolari) nella sede della SIPS Nazionale in Via Dosso, 7 - F.ne Mirabello di Senna Lodigiana (LO), entro il mese di aprile dal presidente uscente, previo avviso scritto da inviarsi almeno quindici giorni prima; l'avviso dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno.

Ogni sezione provinciale ha sempre diritto ad un voto nonché ad un voto in più per ogni 50 (cinquanta) suoi associati. La frazione dell'ultima quota conta per una quota intera.

I membri durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dal consiglio stesso in base alla graduatoria delle precedenti votazioni del consiglio.

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dei presidenti delle sezioni o loro delegato per le nuove votazioni del consiglio. In vacanza di consiglio il presidente ne svolge provvisoriamente le funzioni.

Quanto al consigliere nominato dall'ENCI, lo stesso rimane in carica indipendentemente dalla durata del consiglio, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione allo statuto sociale ENCI.

**ART. 23**

Il Consiglio Nazionale ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissioni di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc. ecc.





Il consiglio ha la facoltà di emanare regolamenti in merito a materie specifiche od esplicativi ed integrativi delle norme statutarie.

**ART. 24**

Il consiglio provvede altresì, alla nomina del presidente e di tre vice presidenti della società, di un segretario e di un tesoriere. Essi formeranno un consiglio esecutivo e prenderanno tutti quei provvedimenti urgenti e necessari che si presentassero per il buon funzionamento della SIPS. Tutte le decisioni devono essere decise all'unanimità e dovranno essere ratificate dal Consiglio nazionale alla prima riunione utile. Il presidente ed i vice presidenti devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il tesoriere, nominati su proposta del Presidente possono anche non essere membri del consiglio ed essere esterni alla SIPS; non lo potranno mai essere allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

**ART. 25**

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione, indicando il giorno, l'ora e il luogo.

Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza da un vice presidente, o, qualora mancassero, dal consigliere più anziano d'età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificativo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

**IL PRESIDENTE****ART. 26**

Il presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni sia in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di assoluta urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano di età. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

La stessa persona non può rivestire per più di tre volte consecutive la carica di Presidente.



## **PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 27**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dei beni mobili ed immobili;
- b) delle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai Soci;
- b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
- c) dalle attività di gestione
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi altro titolo.

### **ART. 28**

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'Enci.

## **COLLEGIO SINDACALE (O DEI REVISORI DEI CONTI)**

### **ART. 29**

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci, eletti in apposita assemblea dai presidenti delle sezioni o loro delegati, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

## **NORME DISCIPLINARI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **ART. 30**

Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla Sips, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell'assemblea e del consiglio, lo statuto dell'ENCI, il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti ENCI, nonché le regole di deontologia e di correttezza sportiva.

**SIPS**

Società Italiana Pro Segugio "L. Zacchetti"

C.F. 00694850199

P.I. 03012740969



Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Sips è passibile di sanzioni disciplinari.

È soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri dell'associazione, nonché alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell'ENCI.

In particolare, i poteri disciplinari vengono esercitati, in primo grado, dalla Commissione disciplinare di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello statuto ENCI, nonché dal Collegio dei probiviri dell'associazione.

Il Collegio dei probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti in apposita assemblea dai presidenti delle sezioni o loro delegati fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere. Uno dei membri effettivi dovrà essere in ogni caso una persona esperta in materie giuridiche, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio Nazionale che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il presidente della SIPS. In caso di mancanze gravi il consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Sarà compito del consiglio procedere all'attuazione del lodo emesso dai probiviri.

Le decisioni del collegio dei probiviri della SIPS sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante ovvero da un suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata ar nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'ENCI.

L'associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte dalle Commissioni di disciplina di prima e seconda istanza istituite presso l'ENCI.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti: l'ammonizione, la censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, la proposta motivata di tale provvedimento divenuta definitiva viene trasmessa al consiglio, che in conformità all'art.15 dello statuto, ne sottoporrà la deliberazione all'assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

## **MODIFICHE STATUTARIE**

### **ART. 31**

Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'assemblea generale se non dal consiglio della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti.

**SIPS**

Società Italiana Pro Segugio "L. Zacchetti"

C.F. 00694850199

P.I. 03012740969



Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo statuto dell'associazione, prima di essere presentate all'assemblea, devono essere comunicate all'ENCI per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'Ente stesso.

### **NORMA DI CHIUSURA**

#### **ART. 32**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.